



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Palermo, data del protocollo

PROVVEDIMENTO EMANATO AI SENSI DELL'ART. 215 BIS DEL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018 N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 DICEMBRE 2018 N. 132. RICOGNIZIONE VEICOLI DISSEQUESTRA TI, CONFISCATI, SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO, GIACENTI DA OLTRE SEI MESI PRESSO LE DEPOSITERIE DI CUI ALL'ART. 8 DPR 571/1982.

I proprietari elencati, i responsabili della circolazione dei veicoli identificati nell'allegato **NONO ELENCO** o, comunque, i soggetti aventi titolo di cui all'art. 196 del Codice della Strada, a partire dalla data odierna e per i prossimi 30 giorni, sono invitati ad assumerne la custodia fino alla definizione del procedimento amministrativo, provvedendo contestualmente al pagamento delle somme dovute alla depositaria e maturate fino a quella data, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo.

Per la suddetta assunzione in custodia dei veicoli, dovrà essere trasmessa a questa Prefettura a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo pec area3ter.prefpa@pec.interno.it, o con raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata a Prefettura di Palermo, via Cavour n. 6, CAP 90133, richiesta da parte dei proprietari dei veicoli o degli aventi titolo ai sensi dell'art. 196 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 — Codice della Strada — accompagnata da fotocopia di un documento di identità personale. Per i ciclomotori muniti di contrassegno identificativo a 5 cifre e quelli di cui è noto solo il numero di telaio, i proprietari richiedenti dovranno dimostrare con adeguata documentazione la titolarità del bene.

La richiesta dovrà contenere anche il luogo, non soggetto a pubblico passaggio, dove il veicolo verrà custodito fino alla definizione del procedimento amministrativo, e tale luogo dovrà essere autorizzato dall'Organo accertatore. Resta fermo l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada e l'onere del trasporto del veicolo presso il luogo indicato.

In caso di mancata assunzione della custodia entro il termine di trenta giorni, i veicoli oggetto di misure amministrative di fermo, sequestro e dissequestro saranno ritenuti abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva saranno ritenuti definitivamente confiscati.

Questa Prefettura informerà dell'inutile decorso dei predetti termini il Pubblico Registro Automobilistico per le annotazioni di legge senza oneri per lo Stato e l'Agenzia del Demanio che provvederà a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. A decorrere dalla data di ricezione della predetta informativa la liquidazione delle relative spese compete all'Agenzia del Demanio.

Le spese di custodia e di trasporto, anticipate dalla P.A. conformemente alle disposizioni e procedure previste dalla citata legge, verranno comunque recuperate nei confronti dei soggetti interessati ai sensi della vigente normativa.

Si fa riserva di procedere ad ulteriori pubblicazioni di elenchi per altri veicoli non compresi e/o per rettifiche da apportare al presente elenco.

Il Dirigente Area III, Ufficio II
(Spataro)

Il Viceprefetto Vicario
(Colosimo)